

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 23/10/2025 n. 1395

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA 2016, DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO AGIBILITÀ DI UN EDIFICIO IN MURATURA, SITO A SERRA SAN QUIRICO IN VIA SASSO DOMO N.19 - RICHIEDENTE: SARGENTI PASQUALE - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 7472 del 16/09/2025, pervenuta e assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 36842, con la quale il Comune di SERRA SAN QUIRICO ha trasmesso, per conto del Sig. SARGENTI PASQUALE, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 37286 del 18/09/2025, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 15/11/2025;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 39090 del 02/10/2025, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 “Gola della Rossa” (c.d. Galassino).

L'intervento proposto riguarda un progetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un edificio in muratura ad uso agricolo interessato dagli eventi sismici del 2016.

L'immobile in esame, sito in Loc. Sasso Domo n. 19, ricade in zona identificata nel P.R.G. come “E - Zona Agricola”, normata dagli artt. 43-53 delle NTA.

L'immobile esistente, ad uso agricolo, strutturalmente si compone da due edifici strutturalmente indipendenti denominati dal progetto “unità strutturale 01” e “unità strutturale 02”.

La prima unità strutturale, composta da un unico piano, è di forma rettangolare con un'altezza media in gronda di circa 3.84 m ad Ovest e 5.55 m ad Est. La muratura portante è costituita da blocchi forati in cemento mentre il solaio di copertura è formato da una struttura in legno e pannelli sandwich.

La seconda unità strutturale si sviluppa su due livelli (piano terra e primo) e presenta una forma regolare con un'altezza media in gronda di circa 5.75 m. La struttura portante verticale è formata da blocchi forati e semipieni in laterizio mentre il solaio d'interpiano e copertura sono in latero-cemento.

Il fabbricato, individuato come “unità strutturale 01”, presenta danni gravi, mentre il fabbricato individuato come “unità strutturale 02” è caratterizzato da danni lievi.

Visto lo stato dei fabbricati si è quindi optato per la demolizione e ricostruzione, con una piccola variazione della volumetria esistente, dell'unità strutturale “01” mentre l'unità strutturale “02” non subirà variazioni architettoniche con la realizzazione di piccoli interventi strutturali che non comporteranno modifiche dello stato di fatto

(inserimento di catene).

La suddetta modifica volumetrica dell'unità strutturale "01" sarà determinata dalla quota di imposta del solaio di copertura e da una minima variazione della sagoma, che tuttavia rimarrà interamente confinata all'interno dei limiti della sagoma originaria.

Le pareti esterne saranno intonacate e tinteggiate con una colorazione chiara, della tonalità delle terre, mentre il solaio di copertura verrà realizzato con pannelli sandwich effetto coppo.

I nuovi infissi saranno in ferro colorati con toni marroni in modo da adattarsi al contesto.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- l'intervento è riconducibile alle tipologie di lavoro di cui alla voce B41 "interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti ... omississ...." dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- il progetto mira a migliorare l'aspetto del fabbricato, mantenendo pressoché immutato l'impianto originale dei prospetti del fabbricato esistente ed utilizzando colori in armonia con il paesaggio in quanto rientranti nelle tonalità dei colori naturali delle terre;*
- la realizzazione dell'opera, finalizzata ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, non coinvolge la vegetazione boschiva esistente, in considerazione delle modeste dimensioni, del tipo di intervento e dei materiali impiegati, non produrrà, pertanto, una sensibile variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA 2016, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO AGIBILITÀ DI UN EDIFICIO IN MURATURA", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 45 part. 400 sub 3, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano

Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in parte in linea con quanto proposto nel progetto:

- *il manto di copertura dovrà essere in coppi di recupero; in caso di eventuali carenze di materiale potranno essere utilizzati coppi con caratteristiche e resa materica e cromatica del tutto analoghe a quelle dei coppi esistenti e comunque riferibili alla tradizione locale;*
- *le tinteggiature dell'intonaco esterno andranno previste di tonalità tenue di cromia compresa nella gamma naturale delle terre locali.”.*

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 39090 del 02/10/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di SERRA SAN QUIRICO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;
- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 02/10/2025, il parere vincolante doveva essere reso entro il 22/10/2025 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. SARGENTI PASQUALE nel Comune di SERRA SAN QUIRICO - VIA SASSO DOMO N.19, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n.1193 del 23/9/2025 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, a decorrere dal 01 ottobre 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV, di cui alla determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 di conferimento;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA 2016, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO AGIBILITÀ DI UN EDIFICIO IN MURATURA", nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, VIA SASSO DOMO N.19, proposte come da istanza presentata dal Sig. SARGENTI PASQUALE e trasmessa dal Comune di SERRA SAN QUIRICO con nota prot. n. 7472 del 16/09/2025, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. al n. 36842, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (n. 39090 del 02/10/2025), trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ..."*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente

autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 23/10/2025

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1390